

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
93/C 139/01	ECU.....	1
93/C 139/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 3 al 7. 5. 1993.....	2
93/C 139/03	L'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale» di cui all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991.....	4
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
93/C 139/04	Sentenza della Corte, del 20 aprile 1993, nei procedimenti riuniti C-71/91 e C-178/91, (domande di pronuncia pregiudiziale del presidente del tribunale di Genova e del tribunale di Milano): Ponente Carni SpA contro Cispadana Costruzioni SpA e Amministrazione delle Finanze dello Stato (<i>Direttiva 69/335/CEE — Registro delle società — Iscrizione degli atti costitutivi delle società — Tassa annuale</i>).....	8
93/C 139/05	Sentenza della Corte, del 21 aprile 1993, nel procedimento C-172/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Volker Sonntag contro Hans Waidmann e. a. (<i>Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Interpretazione degli artt. 1, 27 e 37</i>).....	8
93/C 139/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 22 aprile 1993, nel procedimento C-65/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione del Belgio (Terza Sezione)]: Office national des pensions contro Raffaele Levatino (<i>Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Applicazione al reddito garantito per gli anziani</i>).....	9

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 139/07	Causa C-79/93: Ricorso del sig. Volker Lenz, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 marzo 1993	10
93/C 139/08	Causa C-80/93: Ricorso della Tiercé Ladbroke SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 1993	10
93/C 139/09	Causa C-135/93: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 aprile 1993	11
93/C 139/10	Causa C-147/93: Ricorso presentato il 9 aprile 1993 dalla Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro il Consiglio delle Comunità europee	12
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
93/C 139/11	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	13
93/C 139/12	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, III b), VIII a), e verso Cuba	13
93/C 139/13	Invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1991-1994)	14
93/C 139/14	Coordinatore di un gruppo di esperti per l'applicazione di una strategia sull'azione positiva a favore delle donne nell'occupazione — Bando di gara	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

17 maggio 1993

(93/C 139/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,1555	Dollaro USA	1,21674
Corona danese	7,50973	Dollaro canadese	1,55281
Marco tedesco	1,95263	Yen giapponese	134,900
Dracma greca	264,775	Franco svizzero	1,76671
Peseta spagnola	149,051	Corona norvegese	8,28979
Franco francese	6,58440	Corona svedese	8,91690
Sterlina irlandese	0,801913	Marco finlandese	6,72007
Lira italiana	1786,48	Scellino austriaco	13,7346
Fiorino olandese	2,19026	Corona islandese	77,0076
Scudo portoghese	188,425	Dollaro australiano	1,73325
Sterlina inglese	0,789477	Dollaro neozelandese	2,23789

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 3 AL 7. 5. 1993**

(93/C 139/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(93) 143	CB-CO-93-168-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Croazia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori	5. 5. 1993	5. 5. 1993	22
COM(93) 159	CB-CO-93-216-IT-C	Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle consultazioni concernenti la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione	28. 4. 1993	5. 5. 1993	46
COM(93) 162	CB-CO-93-185-IT-C	XXII relazione sulla politica di concorrenza 1992	5. 5. 1993	5. 5. 1993	431
COM(93) 174	CB-CO-93-201-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione al 31 dicembre 1992 delle garanzie che impegnano il bilancio generale	4. 5. 1993	5. 5. 1993	48
COM(93) 176	CB-CO-93-203-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al trasferimento dalla sezione orientamento alla sezione garanzia del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 del Consiglio e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione (*)	5. 5. 1993	5. 5. 1993	8
COM(93) 177	CB-CO-93-205-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1996 (*) Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1996 (*)	3. 5. 1993	5. 5. 1993	15
COM(93) 185	CB-CO-93-185-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	4. 5. 1993	5. 5. 1993	8

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(93) 151	CB-CO-93-176-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87	5. 5. 1993	6. 5. 1993	31
COM(93) 168	CB-CO-93-189-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale — Programmi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e della formazione 1986-1992 — Rassegna dei risultati e delle realizzazioni	6. 5. 1993	6. 5. 1993	15
COM(93) 179	CB-CO-93-208-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra	5. 5. 1993	6. 5. 1993	20
COM(93) 182	CB-CO-93-210-IT-C	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra	7. 5. 1993	7. 5. 1993	27
COM(93) 191	CB-CO-93-228-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Network Provision) al servizio di telefonia vocale (*)	5. 5. 1993	7. 5. 1993	17

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

L'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale» di cui all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991⁽¹⁾

(93/C 139/03)

BELGIO

Antwerpen (Deurne)
Brussel nationale luchthaven (Zaventem)
Charleroi (Gosselies)
Liège (Grâce-Hollogne)
Oostende

DANIMARCA

Billund Lufthavn
Københavns Lufthavn, Kastrup
Århus Lufthavn
Aalborg Lufthavn
Bornholms Lufthavn
Esbjerg Lufthavn

GERMANIA

Flughafen Augsburg
Flughafen Bayreuth
Flughafen Berlin-Schönefeld
Flughafen Berlin-Tegel
Zentralflughafen Berlin-Tempelhof
Flughafen Bremen
Flughafen Dortmund
Flughafen Dresden
Flughafen Düsseldorf
Landeplatz Egelsbach (Hessen)
Flughafen Erfurt
Flughafen Frankfurt Main
Flughafen Friedrichshafen
Flughafen Hamburg
Flughafen Hannover
Flughafen Hof
Flughafen Kiel
Flughafen Köln/Bonn
Flughafen Leipzig/Halle
Flughafen Mannheim
Flughafen Mönchengladbach
Flughafen Münster
Flughafen Münster/Osnabrück
Flughafen Nürnberg
Flughafen Paderborn/Lippstadt
Flughafen Saarbrücken
Flughafen Stuttgart

GRECIA

Athinon
Makedonia (Thessaloniki)
N. Kazantzakis (Heraklio)
I. Kapodistrias (Kerkyra)
Diagoras (Rodos)
Araxos
Mytilini + Limnos
Dimokritos (Alexandropoulis)
Zakinthos
Kalamata
Kefalonia
Kos
Samos
Chania
M. Alexandros (Kavala)
Ioannina
Mikonos
Preveza
Skiathos
Santorini
Milos
Paros
Karpathos
Chios
Naxos
N. Aghialos
Sitia

FRANCIA

Abbeville
Agen
Ajaccio-Campo dell'oro
Albi
Amiens
Angers
Angoulême
Annecy
Annemasse
Auxerre
Avignon
Bâle-Mulhouse
Bastia-Poretta
Beauvais-Tillé
Bergerac
Besançon
Béziers

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

Bologna Borgo Panigale
 Bolzano
 Brindisi Casale
 Cagliari Elmas
 Catania Fontanarossa
 Cuneo Levaldigi
 Firenze Peretola
 Forlì Ridolfi
 Genova C. Colombo
 Grosseto
 Lamezia Terme
 Marina di Campo
 Milano Linate
 Milano Malpensa
 Napoli Capodichino
 Olbia Costa Smeralda
 Padova
 Palermo Punta Raisi
 Pantelleria
 Parma
 Perugia S. Egidio
 Pescara
 Pisa
 Reggio Calabria
 Rimini Miramare
 Roma Ciampino
 Roma Fiumicino
 Roma Urbe
 Ronchi dei Legionari
 Torino Caselle
 Trapani Birgi
 Treviso S. Giuseppe
 Venezia Lido
 Venezia Tessera
 Verona Villafranca

LUSSEMBURGO

Luxembourg

PAESI BASSI

Eelde
 Eindhoven
 Gilze-Rijen
 Hilversum
 Lelystad
 Maastricht
 Midden-Zeeland
 Rotterdam
 Schiphol
 Seppe
 Soesterberg
 Teuge

Texel
 Twente

PORTOGALLO

Aeroporto de Lisboa
 Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)
 Aeroporto de Faro
 Aeroporto de Santa Catarina (Madeira)
 Aeroporto de Porto Santo (Madeira)
 Aeroporto de Ponta Delgada (Açores)
 Aeroporto de Santa Maria (Açores)
 Aeroporto das Lajes (Açores)

SPAGNA

Alicante
 Almería
 Arrecife (Lanzarote)
 Avilés (Asturias)
 Barcelona
 Bilbao
 Gerona-Costa Brava
 Granada
 Ibiza
 Jerez
 La Coruña
 Las Palmas de Gran Canaria
 Madrid-Barajas
 Madrid-Cuatro Vientos
 Mahón-Menorca
 Málaga
 Melilla
 Murcia-San Javier
 Palma de Mallorca
 Puerto del Rosario-Fuerteventura
 Reus
 Sabadell
 San Sebastián
 Santa Cruz de la Palma
 Santander
 Santiago
 Sevilla
 Tenerife-Norte
 Tenerife-Sur
 Valencia
 Villanubla-Valladolid
 Vigo
 Vitoria
 Zaragoza.

REGNO UNITO

Aberdeen (Dyce)
 Belfast (Aldergrove)
 Biggin Hill

Birmingham	Leeds (Bradford)
Blackpool	Liverpool
Bournemouth (Hurn)	Luton
Bristol	Lydd
Cambridge	Manchester International
Cardiff-Wales	Manston
City Airport-London	Newcastle
Coventry	Norwich
East Midlands Airport	Plymouth (Roborough)
Edinburgh	Prestwick
Exeter	Shoreham
Gatwick Airport-London	Southampton
Glasgow	Southend
Heathrow Airport-London	Stansted
Humberside (Hull)	Sumburgh
Isle of Man (Ronaldsway)	Teeside

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 20 aprile 1993

nei procedimenti riuniti C-71/91 e C-178/91, (domande di pronuncia pregiudiziale del presidente del tribunale di Genova e del tribunale di Milano): Ponente Carni SpA contro Cispadana Costruzioni SpA e Amministrazione delle Finanze dello Stato ⁽¹⁾

(Direttiva 69/335/CEE — Registro delle società — Iscrizione degli atti costitutivi delle società — Tassa annuale)

(93/C 139/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-71/91 e C-178/91, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal presidente del tribunale di Genova (procedimento C-71/91) e dal presidente del tribunale di Milano (procedimento C-178/91) nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Ponente Carni SpA e Amministrazione delle Finanze dello Stato, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione; G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 20 aprile 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società.*

- 2) *L'art. 12 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo di cui al n. 1, lett. e) dello stesso articolo possono essere remunerazioni rimosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a seconda della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfettariamente.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 21 aprile 1993

nel procedimento C-172/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Volker Sonntag contro Hans Waidmann e. a. ⁽¹⁾

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Interpretazione degli artt. 1, 27 e 37)

(93/C 139/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-172/91, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Volker Sonntag, sostenuto dal Land Baden-Württemberg, e Hans Waidmann, Elisabeth Waidmann e Stefan Waidmann, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, primo comma, 27, n. 2, e 37, secondo comma della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾ come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 3. 4. 1991 e GU n. C 220 del 23. 8. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 9. 8. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 32.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*) la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione; G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn und D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 aprile 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La «materia civile», ai sensi dell'art. 1, primo comma, prima frase della convenzione, comprende l'azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi ad un giudice penale nei confronti dell'insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, essendo illegittimamente e colposamente venuto meno ai propri obblighi di vigilanza, abbia causato un danno ad un allievo, anche laddove le conseguenze dell'evento dannoso siano coperte da un regime di assicurazione di diritto pubblico.
2. L'art. 37, secondo comma, della convenzione dev'essere interpretato nel senso che è esclusa qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 36 della convenzione, anche laddove un'impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dallo Stato di esecuzione.
3. Il diniego di riconoscimento di una decisione per i motivi indicati all'art. 27, n. 2 della convenzione è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine. Tale disposizione non può essere quindi invocata qualora il convenuto si sia costituito. Un convenuto si considera costituito, ai sensi dell'art. 27, n. 2 della convenzione, qualora questi, nell'ambito di una domanda risarcitoria dedotta nel procedimento penale mediante costituzione di parte civile, abbia svolto difese all'udienza di dibattimento, per mezzo del proprio difensore, in ordine alla pubblica accusa ma non in ordine alla domanda civile, anch'essa oggetto del dibattimento cui il difensore medesimo abbia assistito.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 22 aprile 1993

nel procedimento C-65/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di cassazione del Belgio (Terza Sezione)]: Office national des pensions contro Raffaele Levatino (*)

(Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 —
Applicazione al reddito garantito per gli anziani)

(93/C 139/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-65/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di cassazione del Belgio (Terza Sezione), nella causa pendente tra l'Office national des pensions e il sig Raffaele Levatino, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983 n. 2001 (2)], la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione; R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 22 aprile 1993, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni degli artt. 46 e 51, n. 2 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio del 2 giugno 1983, n. 2001, sono applicabili alla determinazione e all'adattamento dell'importo di una prestazione come il reddito garantito, corrisposto ad un lavoratore che ha svolto attività lavorative subordinate in uno Stato membro, che ivi risiede, che fruisce di una pensione di anzianità a carico di questo Stato membro e che fruisce di una pensione di anzianità a carico di un altro Stato membro. Per contro, non sono applicabili all'adattamento di una siffatta prestazione le disposizioni di cui all'art. 51, n. 1 del medesimo regolamento.

(*) GU n. L 304 del 30. 10. 1978, pag. 1.

(1) GU n. C 86 del 7. 4. 1992.

(2) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

Ricorso del sig. Volker Lenz, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 marzo 1993

(Causa C-79/93)

(93/C 139/07)

Il 20 marzo 1993 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita dal sig. Volker Lenz, D-W-4500 Osnabrück, con l'avv. Dr. Jürgen Schacht, Schlüterstraße, 22 III, D-W-2000 Hamburg 13, con un ricorso promosso nei confronti della Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di 1 milione di DM più gli interessi nella misura del 10 % a partire dal 1° ottobre 1977, nonché al risarcimento di un anno di servizio perduto sulla base della retribuzione del trattamento di un dipendente CEE munito di titolo accademico.

2) Porre a carico della convenuta le spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente, figlio di un dipendente CEE sostiene di essere stato pregiudicato nella propria salute da medici belgi e che la convenuta è responsabile per i danni derivatigli in base all'art. 215, n. 2 del Trattato CEE, poiché il di lei sistema di assistenza malattia, in violazione del suo dovere di sollecitudine, ha riconosciuto l'esistenza di una «malattia grave» e ha prontamente pagato le fatture mediche anche in presenza di una violazione delle disposizioni della cassa malattia. Accusa inoltre i servizi della Commissione di aver dato luogo alla prescrizione penale e di aver coperto l'esistenza di un vuoto normativo in presenza di reati in materia medica e di avergli in tal modo procurato un danno.

Ricorso della Tiercé Ladbroke SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 marzo 1993

(Causa C-80/93)

(93/C 139/08)

Il 22 marzo 1993 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita dalla Tiercé Ladbroke SA, rappresentato dai sigg. Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, membri del Bar of England and Wales, e Stephen Kon, solicitor della S. J. Berwin & Co., Londra e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Winandy e Err, 60, avenue Gaston Diderich, con ricorso proposto contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

a) annullare la decisione risultante dalla lettera 18 gennaio 1993;

b) ordinare alla Commissione il riesame immediato della denuncia Two PMU, n. 16/92, ai sensi dell'art. 176 del Trattato CEE;

c) condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Mezzi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato proposto dalla Tiercé Ladbroke SA (Ladbroke Belgium) ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, avverso la decisione della Commissione, notificata alla Ladbroke Belgium con lettera 18 gennaio 1993, di rigetto del reclamo dalla stessa inoltrato in data 12 luglio 1991, nella parte in cui esso aveva denunciato un aiuto di Stato illegalmente concesso.

La denuncia era scaturita da un accordo intercorso tra la Pari Mutuel Urbain of France (la PMU) e la ASBL Paris Mutuel Unifié Belge e la sua società filiatà, la SC Auxiliaire PMU Belge (entrambe denominate in prosieguo: la PMU Belge) per la raccolta di scommesse sulle corse ipiche belghe sul mercato della PMU in Francia.

In applicazione di una disciplina legislativa francese, dalle scommesse effettuate sulle corse belghe in Francia è dedotta una tassa pari al 35 %. Il versamento di questa tassa è controllato dallo Stato francese, sicché ogni versamento di denaro effettuato a titolo della tassa va considerato aiuto di Stato, a meno che essa non costituisca una normale retribuzione dei servizi prestati. Conseguentemente, le somme di denaro che la PMU è autorizzata dallo Stato francese a trattenere per compensare le proprie spese normali di gestione del Paris Mutuel non costituiscono aiuto di Stato. Lo stesso rilievo vale per la PMU Belge. Nei limiti in cui quest'ultima può dimostrare che le somme percepite in conseguenza di questa disciplina costituiscono un corrispettivo dei servizi prestati dalla PMU Belge, non sussiste aiuto di Stato.

Nella fattispecie, lo Stato francese non può asserire che il suo ruolo è circoscritto all'imposizione della tassa né può affermare di essere estraneo alle modalità del versamento della tassa. Al contrario, è evidente che tale versamento di parte della tassa ad opera della PMU alla PMU Belge è in perfetta concordanza con gli scopi prefissi dallo Stato francese (e, infatti, ciò non è stato confutato dalla Commissione). Inoltre, la Ladbroke Belgium puntualizza in questo contesto che lo Stato francese esercita un notevole controllo sulla PMU, tra l'altro mediante il suo potere di nomina delle persone che ricoprono posti chiave all'interno della PMU.

È pacifico tra la Ladbroke Belgium e la Commissione che l'accordo PMU si risolve nel conferire somme rilevanti di denaro a vantaggio della PMU Belge e dei suoi

membri. Nei primi 10 mesi di attività (marzo-dicembre 1991) la PMU Belge ha ricevuto 6 860 697 FF, corrispondenti al 23,114 % del totale di 29 682 000 FF di scommesse raccolto dalla PMU sulle corse belghe.

È evidente che la riscossione di tali somme ha concretamente rafforzato la posizione finanziaria della PMU Belge ed ha contribuito alla sua capacità di bloccare i tentativi della Ladbroke Belgium's di gestire scommesse pari mutuel attraverso le società di corse belghe e di acquisire la catena di allibratori Tiercé Franco-Belge, principale concorrente della Ladbroke Belgium nel settore delle scommesse in Belgio sulle corse non belghe.

Punto fondamentale è che la suddetta combinazione tra l'imposizione autoritativa di una tassa ed il ruolo svolto dallo Stato nella decisione di attribuire il gettito della suddetta tassa dà luogo ad un aiuto di Stato; i motivi in base ai quali la Commissione ha concluso che l'accordo Two PMU non integra aiuto di Stato omettono sic et simpliciter di considerare il suddetto punto fondamentale, onde la decisione è viziata, secondo la ricorrente, da carenza o insufficienza di motivazione o da violazione di legge o da entrambi.

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 aprile 1993

(Causa C-135/93)

(93/C 139/09)

Il 5 aprile 1993 il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Alberto González, Direttore generale della Coordinazione giuridica ed istituzionale comunitaria, nonché dall'avv. Miguel Bravo-Ferrer Delgado, avvocato dello Stato presso l'ufficio legale competente per le cause dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6 Boulevard Emmanuel Servais, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare l'inesistenza o, se del caso, annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 1992, notificata con lettera del direttore generale della concorrenza del 3 febbraio 1993, con cui è stato deciso di non procedere alla modificazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti statali nel settore dei veicoli a motore e di prorogarne la vigenza sino a che la Commissione provveda alla loro revisione,

nonché della rinnovazione dei detti orientamenti attuata per effetto della decisione 91/C 81/05 (GU n. L 81 del 26. 3. 1991); e

— condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

— Violazione di forme sostanziali nell'emanazione dell'atto:

— Assenza di forme esterne: la semplice lettera per mezzo della quale il direttore generale della direzione generale della concorrenza informa il Regno di Spagna non consente di verificare se in quella che viene definita «decisione» della Commissione sussistano i requisiti minimi perché l'atto possa considerarsi giuridicamente efficace. Non esiste motivazione né elemento alcuno che consenta di verificare se, nella sua emanazione, siano stati osservati i requisiti di forma, in particolare l'art. 12 del regolamento interno della Commissione, e nemmeno vi è certezza che quanto notificato corrisponda esattamente al contenuto reale dell'atto.

— Incompetenza della Commissione: la modificazione di una misura adottata dalla Commissione, sulla base dell'art. 93, primo comma del Trattato CEE, perché possa essere efficace nei confronti degli Stati membri, non può essere attuata unilateralmente senza il consenso degli Stati medesimi. Erroneamente la Commissione non equipara la semplice revisione e proroga nel tempo ad una modificazione.

— Inosservanza della procedura prevista dall'art. 93, primo comma del Trattato CEE.

— Violazione dell'art. 190 del Trattato CEE, attesa la mancanza di base giuridica e la violazione del principio della certezza giuridica: non si riesce a comprendere bene quale sia la base giuridica sulla quale la Commissione pretende di fondarsi. Questa non può essere costituita dall'art. 93, n. 1, in quanto occorre che, diversamente da quanto verificatosi nella specie, la Commissione ottenga il consenso degli Stati membri, né dall'art. 90, n. 3, in quanto la sfera di applicazione di tale disposizione è più limitata di quella che si sostiene che abbia, né dall'art. 94, in quanto trattasi di materia riservata al Consiglio.

Ricorso presentato il 9 aprile 1993 dalla Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro il Consiglio delle Comunità europee

(Causa C-147/93)

(93/C 139/10)

Il 9 aprile 1993 la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), rappresentata dall'avv. Stéphane Masse, del foro di Nancy e Jean Kopf, del foro di Epinal, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Wassenich, 6, rue Dicks, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'atto in data 18 gennaio 1993 [regolamento (CEE) del Consiglio n. 125/93 ⁽¹⁾];
- condannare il convenuto alle spese

Mezzi e principali argomenti

Il fatto di portare il limite di riferimento per l'assegnazione dei premi agli allevatori di mucche da latte da 60 000 kg a 120 000 kg, oltre a condurre indubbiamente ad un abbassamento delle entrate degli allevatori produttori di latte, crea una discriminazione ingiustificata tra i produttori del prodotto agricolo interessato. Questo aumento ingiustificato e non motivato da parte del Consiglio, pur dettato dalla volontà di effettuare economie di bilancio, crea peraltro una discriminazione tra gli agricoltori in generale, in quanto non riguarda gli altri prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(93/C 139/11)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

11 maggio 1993

Regolamento (CEE) n.	Par-tita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Numero dei concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
Dec. Com. 3. 5. 1993	A	165/93	WFP/Mongolia	FBLT	4 000	EMB	7	n.a.	(¹)

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(¹) Seconda gara: 18. 5. 1993.

BLT:	Frumento tenero	MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato
FBLT:	Farina di frumento tenero	FMAI:	Farina di granturco	CB:	Corned beef
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	GMAI:	Semola di granturco	RsC:	Uva secca di Corinto
CBM:	Riso lavorato a grani medi	SMAL:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LENP:	Latte intero in polvere	PAL:	Paste alimentari
BRI:	Rotture di riso	LEP:	Latte scremato in polvere	FEQ:	Favette (<i>Vicia Faba Equina</i>)
FHAF:	Fiocchi d'avena	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	FMA:	Fave (<i>Vicia Faba Major</i>)
FROf:	Formaggio fuso	CT:	Concentrato di pomodoro	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SUB:	Zucchero	B:	Burro	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
ORG:	Orzo	BO:	Butteroil	EMB:	Reso porto d'imbarco
SOR:	Sorgo	HOLI:	Olio d'oliva	DEST:	Franco destino
DUR:	Frumento duro	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	SAR:	Sardine
GDUR:	Semolino di frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato		

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, III b), VIII a), e verso Cuba

(93/C 139/12)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 31 del 4 febbraio 1993)

A pagina 12, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 (²), è di circa 0,3 milioni di t».

Invito a presentare proposte nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente (1991-1994)

(93/C 139/13)

A seguito della decisione 90/221/Euratom, CEE ⁽¹⁾, del Consiglio, relativa al terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e alla decisione 91/354/CEE del Consiglio ⁽²⁾, relativa al programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico.

In ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione relativa al programma specifico in questione, è stato elaborato un piano di lavoro che definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare, nonché le relative disposizioni finanziarie da emanare.

I consorzi di organismi che hanno i requisiti per partecipare al programma ⁽³⁾ sono invitati a presentare proposte per i settori e gli argomenti previsti dal piano di lavoro specificato in appresso. Tali proposte dovranno pervenire alla Commissione non oltre due mesi dalla pubblicazione dell'invito nella Gazzetta ufficiale.

Le attività relative ai vari settori e temi di ricerca verranno condotte nell'ambito di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico realizzati in compartecipazione finanziaria, secondo le modalità di attuazione stabilite all'allegato III della decisione relativa al programma specifico.

In contributo comunitario ai contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria non supera il 50 % del costo totale. Nel caso di università e istituti equivalenti il contributo comunitario può eventualmente anche coprire il 100 % dei costi.

Possono essere presentate alla Commissione delle Comunità europee proposte di partecipazione da parte di qualsiasi ente giuridico interessato (imprese, istituti di ricerca ed università) con sede nella Comunità o, qualora siano rispettate alcune condizioni particolari, negli altri paesi. Ciascun progetto deve includere almeno due contraenti con sede in Stati membri diversi.

Ogni informazione relativa alla proposta o al contratto sarà trattata confidenzialmente.

Informazioni dettagliate circa le procedure per la presentazione delle proposte, il tipo di contratto previsto per le proposte selezionate, nonché informazioni complementari sui termini oggetto della ricerca sono disponibili presso i servizi della Commissione, dai quali può inoltre essere ottenuta una sintesi dell'attività svolta precedentemente nell'ambito di programmi attinenti. Tutta la corrispondenza relativa al bando di gara deve essere indirizzata a:

— Commission delle Comunità europee, DG XII/D, «Programma ambiente - invito a presentare proposte», rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 296 30 24.

Schematizzazione del programma di lavoro per la ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente

Gli obiettivi e settori coperti da questo bando di gara sono i seguenti:

Campo I: Partecipazione ai programmi concernenti i cambiamenti globali

L'obiettivo è contribuire alla comprensione dei processi che stanno alla base delle trasformazioni ambientali e valutare l'incidenza delle attività umane.

- I.1 Cambiamento climatico naturale
- I.2 Cambiamento climatico causato dall'uomo
- I.3 Impatti del cambiamento climatico
- I.4 Ozono stratosferico
- I.5 Fisica e chimica troposferica
- I.6 Cicli biogeochimici e dinamica degli ecosistemi

Campo II: Tecnologie e ingegneria per l'ambiente

L'obiettivo è promuovere più elevati standard di qualità ambientale incoraggiando l'innovazione tecnologica a livello precompetitivo.

- II.1 Valutazione della qualità dell'ambiente e controllo
- II.2 Tecnologie per la protezione e il ripristino dell'ambiente
- II.3 Principali rischi industriali

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ Vedi allegato III della decisione relativa al programma specifico in oggetto.

- II.4 Protezione dell'ambiente e conservazione del patrimonio culturale europeo;

Campo III: Ricerca sugli aspetti economici e sociali dei problemi dell'ambiente

L'obiettivo è migliorare la conoscenza degli aspetti giuridici, economici, sociali, etici e sanitari della politica e della gestione ambientale.

- III.1 Aspetti metodologici e strategici per uno sviluppo sostenibile
- III.2 Integrazione degli obiettivi di crescita economica con qualità ambientale
- III.3 Inserimento dei fattori ambientali nelle politiche settoriali
- III.4 Aspetti sociali di cambiamento ambientale
- III.5 Aspetti socio-economico della problematica e dell'azione generale e regionale a favore dell'ambiente

- III.6 Ricerca socio-economica intesa a migliorare la base scientifica delle politiche a favore dell'ambiente

Campo IV: Rischi naturali e tecnologici

L'obiettivo è contribuire a risolvere i problemi di interesse transnazionale attraverso un'impostazione sistematica e una ricerca interdisciplinare nei settori seguenti:

- IV.1 Rischi naturali (tranne tema IV.1.2 Rischio vulcanico)
- IV.2 Rischi tecnologici
- IV.3 Desertificazione nell'area mediterranea

Gli obiettivi e settori coperti da questo bando di gara sono descritti dettagliatamente nel materiale d'informazione disponibile a richiesta presso i servizi della Commissione.

Coordinatore di un gruppo di esperti per l'applicazione di una strategia sull'azione positiva a favore delle donne nell'occupazione

Bando di gara

(93/C 139/14)

1. Committente:

Commissione delle Comunità europee, direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali, azioni a favore dell'occupazione e della parità delle donne (V.B.4). Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2. Procedura di aggiudicazione:

Procedura aperta (V/007/93).

3. a)

b) Descrizione delle funzioni:

L'unità V/B/4 è responsabile della politica comunitaria sulla parità di opportunità per uomini e donne, attualmente compresa nel terzo programma d'azione comunitaria a medio termine (1991-1995). Per facilitare l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, il programma prevede un uso più sistematico di misure d'azione positiva nell'ambito della raccomandazione del Consiglio del 13. 12. 1984.

Per giungere a questo scopo è stata elaborata una nuova strategia che comporta una selezione rigorosa delle priorità, nonché un'attività di ricerca, pubblicazione, informazione e stimolazione della consapevolezza. Per attuare questa strategia, la

Commissione intende costituire un gruppo di esperti. È necessario un coordinatore del gruppo di esperti per agire in stretta collaborazione con l'unità azioni a favore dell'occupazione e della parità delle donne e con gli esperti nazionali nelle azioni di sviluppo, promozione, controllo e valutazione della nuova strategia di azioni positive.

I candidati dovranno documentare la loro esperienza nel settore in questione.

4. Termine:

Il contratto sarà valido da settembre 1993 per un periodo di un anno, rinnovabile fino al 1996.

5. a) Documentazione:

La documentazione, ivi compreso mandato e condizioni, può essere ottenuta a titolo gratuito richiedendola all'indirizzo indicato al punto 1.

b) La richiesta dovrà pervenire non oltre:

8. 6. 1993.

c)

6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 2. 7. 1993 a mezzo raccomandata, farà fede la data della ricevuta. Alternativamente potranno essere consegnate direttamente alla Commissione all'indirizzo indicato al punto 6. b), entro e non oltre il 2. 7. 1993 (16.00).

L'offerta dovrà pervenire in doppia busta sigillata. La busta interna, indirizzata all'ufficio destinatario, deve recare la dicitura: «offerta relativa al bando di gara n. V/007/93 - Non deve essere aperta dal servizio di poste interno - Not to be opened by the internal mail department».

È vietato l'uso di buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciar traccia.

b) Indirizzo:

Vedi punto 1, Mail and Filing Department, RP 11 5/57.

7.

8.

9. Finanziamento:

Le condizioni di finanziamento e pagamento figurano nella documentazione disponibile all'indirizzo indicato al punto 1.

10.

11. Qualifiche:

Le qualifiche economiche e tecniche minime sono indicate nella documentazione di gara.

12. Periodo di validità delle offerte:

180 giorni a decorrere dalla data indicata al punto 4.

13. Criteri di aggiudicazione:

I criteri di aggiudicazione figurano nella documentazione di gara.

14. Altre informazioni:

La Commissione delle Comunità europee è esentata da diritti, imposte e accise in conformità del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell' 8. 4. 1965 che istituisce un unico Consiglio e un'unica Commissione delle Comunità europee. I prezzi indicati dovrebbero pertanto essere esenti da qualsiasi tipo di imposta ed essere espressi in ECU.

15. Data di spedizione dell'avviso:

11. 5. 1993.

16. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio pubblicazione delle Comunità europee:

11. 5. 1993.

